

(N. 2143)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro del Bilancio

(ZOLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1957

Utilizzazione di parte del prestito U. S. A. sui "surplus" agricoli,
ai fini dell'incremento dell'istruzione professionale nel Mezzogiorno.

ONOREVOLI SENATORI. — Con gli accordi del 5 luglio 1956 e 30 ottobre dello stesso anno, intervenuti fra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo italiano per la cessione, da parte del primo, di una quota dei *surplus* agricoli, il cui controvalore costituisce un prestito ratizzato in quaranta annualità, è stato fra l'altro convenuto che una somma pari a lire 8 miliardi e 500 milioni sia destinata allo incremento dell'insegnamento professionale nelle regioni dell'Italia meridionale.

Sembra superfluo sottolineare l'importanza di questa decisione delle due parti contraenti, essendo ben note le condizioni di scarso svilup-

po della istruzione professionale nelle regioni del Mezzogiorno, mentre nelle regioni stesse vengono rilevate con insistenza le difficoltà frapposte al diffondersi delle attività industriali dalla scarsa preparazione delle maestranze, fra le quali è generalmente esiguo il numero dei qualificati e, più ancora, quello degli specializzati.

Particolare importanza ha il problema dei giovanissimi, cioè di quelli che dovranno essere i lavoratori di domani in un ambiente prevedibilmente sempre più dominato dalla tecnica, sotto l'impulso della maggiore diffusione dell'automazione e delle nuove fonti di energia.

Da ciò, quindi, la necessità urgente di diffondere le scuole a carattere professionale, sia di « avviamento », sia di specializzazione e questa esigenza, che ha già trovato notevole considerazione nei programmi elaborati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ed in corso di attuazione da parte della « Cassa », viene, altresì, rispecchiata dal disegno di legge n. 2453 sottoposto dal Governo all'esame del Parlamento, ai fini di assicurare più ampie provvidenze per le regioni meridionali.

Se, tuttavia, l'azione a cui già si è dato impulso è notevole, specie per quanto concerne gli Istituti professionali per l'agricoltura, dei quali si è promossa la costituzione in numero di nove — compreso uno anche con finalità orientative e formative per i docenti — meno incisivo ha potuto essere, finora, l'intervento rivolto alla istruzione professionale industriale, al cui riguardo, pur con notevole spesa, si è potuto soltanto provvedere per l'ammodernamento di alcune attrezzature didattico-tecniche, dotando talune scuole e istituti di attrezzature specifiche, atte a consentire la istituzione di corsi particolari in rapporto alle previsioni di richiesta locale di mano d'opera qualificata o specializzata.

Provvido giunge, pertanto, l'accordo italo-statunitense, che mette a disposizione una somma indubbiamente cospicua per attuare un programma di carattere straordinario che, nel quadro degli altri interventi eccezionali della Cassa per il Mezzogiorno, consente di affrontare il problema almeno per quelle che sono le sue esigenze contingentemente più importanti e sentite.

In rapporto a dette esigenze e, quindi, alla necessità di far sì che l'intervento si realizzi con svelta procedura e, inoltre, alla opportunità di coordinarlo con tutti gli altri che si vanno attuando per il potenziamento economico delle regioni meridionali, è stato predisposto il presente disegno di legge che attribuisce il nuovo fondo alla Cassa per il Mezzogiorno (articolo 1).

La disponibilità di 8 miliardi e mezzo di lire rende possibile sia di estendere la rete delle scuole professionali di prima preparazione, migliorando, là dove necessario, anche le attrez-

zature, sia di tendere alla costituzione di istituti atti a formare maestranze capaci di corrispondere rapidamente alle nuove tecniche del lavoro.

Il Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, opportunamente integrato per la circostanza dal Ministro della pubblica istruzione formulerà appositi programmi per l'impiego del fondo, destinandolo alla concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, di contributi agli enti tenuti per legge alla costruzione e alla attrezzatura tecnico-didattica degli istituti professionali nei settori dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura.

Al riguardo, sarà bene precisare che il disegno di legge non concerne il settore della istruzione tecnica media.

Tale settore, che ha il compito di preparare i periti, i capi tecnici, etc., elementi destinati alla libera professione o ai ranghi di sottocomando, per quanto degni della massima considerazione, non costituisce oggetto del provvedimento che si propone, anche perchè gli accordi ai quali si è all'inizio accennato si riferiscono specificamente al settore operaio vero e proprio le cui esigenze sono più vivamente sentite.

I programmi, formulati dal predetto Comitato dei Ministri, contempleranno l'acquisizione delle attrezzature tecnico-didattiche, poichè istituti del genere debbono avere carattere eminentemente pratico e porre gli allievi in condizione di conoscere la macchina e i procedimenti più moderni, efficacemente familiarizzandovisi.

Il Comitato stesso potrà, inoltre, destinare contributi per la organizzazione dei corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento del personale direttivo, insegnante e tecnico degli istituti e per l'adozione di speciali forme di provvidenze a favore degli allievi (articolo 2).

Il disegno di legge prevede, infine, che le somme occorrenti per il rimborso della quota di prestito U.S.A. di lire 8 miliardi e 500 milioni verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America allo Stato italiano, ai sensi degli accordi 5 luglio 1956 e 30 ottobre 1956 per i prodotti agricoli, il Ministero del tesoro è autorizzato a versare una somma fino a lire 8 miliardi e 500 milioni alla Cassa per il Mezzogiorno, per la costituzione di un fondo destinato a contributi per il potenziamento di istituti professionali nell'Italia meridionale e insulare, nei limiti di territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Il Comitato dei Ministri, costituito ai sensi dell'articolo 1 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, con l'intervento del Ministro della pubblica istruzione, formula appositi programmi per l'importo del

fondo di cui all'articolo precedente, destinandolo alla concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, di contributi agli enti tenuti per legge alla costruzione e all'attrezzatura tecnico-didattica degli istituti professionali nei settori dell'industria, del commercio, dei servizi e della agricoltura. Il Comitato stesso può, inoltre, destinare contributi per la organizzazione di corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento del personale direttivo, insegnante e tecnico degli istituti e per l'adozione di speciali forme di provvidenze a favore degli allievi.

I programmi sono predisposti per esercizi finanziari dall'esercizio 1957-58 all'esercizio 1959-60.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro verranno iscritte le somme occorrenti per il rimborso della quota di prestito U.S.A. di lire 8 miliardi e 500 milioni prevista dall'articolo 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.